



Il Riflettere

Y	4
F	9
H	1
@	△
Z	7

C.L.I.

RIVISTA MENSILE
ORGANO UFFICIALE

ANNO XVII N. 1 - Gennaio 2018

... in **FRANCESCO VIAGGIO IN
MYANMAR E BANGLADES**




FRANCESCO VIAGGIO IN MYANMAR E BANGLADES



Foto e testi copyright Edizioni A.I.A.C. - "Il Riflettere"

"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia"



Papa Francesco in Miamar e in Bangladesh: "Rispetto per ogni sforzo teso a costruire armonia"

Papa **Francesco** prima di partire per il **Miamar** e il **Bangladesh** aveva preparato un videomessaggio il Pontefice invia una parola di saluto e di amicizia a tutti gli abitanti del Paese asiatico (oltre 51 milioni di persone): *"Vengo a proclamare il Vangelo di Gesù Cristo, un messaggio di riconciliazione, di perdono e di pace"*. Il suo messaggio è rivolto in particolare ai cattolici, poco più di 600 mila fedeli in un Paese, in prevalenza buddista: *"La mia visita - afferma Francesco - vuol confermare la comunità cattolica del Myanmar nella sua fede in Dio e nella sua testimonianza nel Vangelo che insegna la dignità di ogni uomo e donna ed esige di aprire i nostri cuori agli altri, specialmente ai poveri e ai bisognosi"*. Francesco si rivolge inoltre a tutto il popolo dello Stato asiatico: *"Desidero la Nazione con spirito di rispetto e incoraggiamento per ogni sforzo volto a costruire armonia e cooperazione nel servizio al bene comune. Noi viviamo in un tempo in cui i credenti e gli uomini di buona volontà sentono sempre più la necessità di crescere nella mutua comprensione e nel rispetto, e di sostenersi l'un l'altro come membri dell'unica famiglia umana. Perché tutti siamo figli di Dio"*. Papa **Begoglio** ringrazia infine quanti in Myanmar sono impegnati nella preparazione della sua visita: *"Chiedo a ciascuno di pregare affinché i giorni nei quali sarò io con voi possano essere fonte di speranza e di incoraggiamento per tutti. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco le divine benedizioni di gioia e di pace"*. Dopo il Myanmar, il viaggio apostolico proseguirà in Bangladesh, con il preciso obiettivo che si possa raggiungere al comune rispetto per ogni sforzo teso a costruire armonia.

Gennaro Angelo Sguro



"A.I.A.C."

Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico
International Association Catholic Apostolate
Presidente: Gennaro Angelo Sguro

Visitate il ns. SITO in INTERNET: www.aiac-cli.org

Il Riflettere

Organo Ufficiale dell'A.I.A.C.

I numeri precedenti si possono leggere e scaricare
al sito: www.aiac-cli.org - Rivista Mensile

Anno XVII - N° 1 - Gennaio 2018. Spedizione in
Abbonamento Postale - 45% - Art. 2, Par. 20/b,

Legge 662/96 - Ufficio di Napoli

Stampato internamente al computer a cura
dell'A.I.A.C. - Via Epomeo, 460-Napoli-80126-IT-
Telefax: 39-81-767.61.71 - Cell. 347.40.34.990

ORGANO CONSULTIVO

"Centro Studi Don Luigi Sturzo" dell'A.I.A.C.

DIRETTORE RESPONSABILE

Gennaro Angelo Sguro

SEGRETARIO DI REDAZIONE

Anna Giordano

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Tina Ranucci

Copertina: Sguro Papa Francesco

a rivista dal 2005 è mensile e viene spedita in abbonamento
annuo ai Soci Fondatori, Sostenitori, Promotori ed Ordinari
ad Euro 30,00 (Estero E 40,00), agli Enti, Amministrazioni
Pubbliche e benemeriti sostenitori ad Euro 50,00 (Estero
Euro 70,00). Le singole copie non sono in vendita. Gli scritti
e le richieste di abbonamenti ed estratti vanno inviati a:

A.I.A.C. - "Il Riflettere" - Via Epomeo, 460-Napoli-80126
80126-IT-Telefax: 081-767.6171 - Cell. : 347-40.34.990-
E' vietata ogni forma di riproduzione



**DISCORSO INCONTRO CON LE AUTORITÀ, CON LA SOCIETÀ CIVILE E
CON IL CORPO DIPLOMATICO-DISCORSO DEL SANTO PADRE
International Convention Centre (Nay Pyi Taw), martedì, 28 novembre 2017**

Signora Consigliere di Stato, Onorevoli Membri del Governo e altre Autorità, Signor Cardinale, Venerati Fratelli nell'Episcopato, Distinti Membri del Corpo Diplomatico, Signore e Signori, esprimo viva riconoscenza per il gentile invito a visitare il Myanmar e ringrazio la Signora Consigliere di Stato per le sue cordiali parole. Sono molto grato a tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per rendere possibile questa visita. Sono venuto, soprattutto, a pregare con la piccola ma fervente comunità cattolica della nazione, per confermarla nella fede e incoraggiarla nella fatica di contribuire al bene del Paese. Sono molto lieto che la mia visita si realizzi dopo l'istituzione delle formali relazioni diplomatiche tra Myanmar e Santa Sede. Vorrei vedere questa decisione come segno dell'impegno della nazione a perseguire il dialogo e la cooperazione costruttiva all'interno della più grande comunità internazionale, come anche a rinnovare il tessuto della società civile. Vorrei anche che la mia visita potesse abbracciare l'intera popolazione del Myanmar e offrire una parola di incoraggiamento a tutti coloro che stanno lavorando per costruire un ordine sociale giusto, riconciliato e inclusivo. Il Myanmar è stato benedetto con il dono di una straordinaria bellezza e di numerose risorse naturali, ma il suo tesoro più grande è certamente il suo popolo, che ha molto sofferto e tuttora soffre, a causa di conflitti interni e di ostilità che sono durate troppo a lungo e hanno creato profonde divisioni. Poiché la nazione è ora impegnata per ripristinare la pace, la guarigione di queste ferite si impone come una priorità politica e spirituale fondamentale. Posso solo esprimere apprezzamento per gli sforzi del Governo nell'affrontare questa sfida, in particolare attraverso la Conferenza di Pace di Panglong, che riunisce i rappresentanti dei vari gruppi nel tentativo di porre fine alla violenza, di costruire fiducia e garantire il rispetto dei diritti di tutti quelli che considerano questa terra la loro casa. In effetti, l'arduo processo di costruzione della pace e della riconciliazione nazionale può avanzare solo attraverso l'impegno per la giustizia e il rispetto dei diritti umani. La sapienza dei saggi ha definito la giustizia come la volontà di riconoscere a ciascuno ciò che gli è dovuto, mentre gli antichi profeti l'hanno considerata come il fondamento della pace vera e duratura. Queste intuizioni, confermate dalla tragica esperienza di due guerre mondiali, hanno portato alla creazione delle Nazioni Unite e alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo come base per gli sforzi della comunità internazionale di promuovere in tutto il mondo la giustizia, la pace e lo sviluppo umano e per risolvere i conflitti mediante il dialogo e non con l'uso della forza. In questo senso, la presenza del Corpo Diplomatico in mezzo a noi testimonia non solo il posto che il Myanmar occupa tra le nazioni, ma anche l'impegno del Paese a mantenere e osservare questi principi fondamentali. Il futuro del Myanmar dev'essere la pace, una pace fondata sul rispetto della dignità e dei diritti di ogni membro della società, sul rispetto di ogni gruppo etnico e della sua identità, sul rispetto dello stato di diritto e di un ordine democratico che consenta a ciascun individuo e ad ogni gruppo – nessuno escluso – di offrire il suo legittimo contributo al bene comune. Nel grande lavoro della riconciliazione e dell'integrazione nazionale, le comunità religiose del Myanmar hanno un ruolo privilegiato da svolgere. Le differenze religiose non devono essere fonte di divisione e di diffidenza, ma piuttosto una forza per l'unità, per il perdono, per la tolleranza e la saggia costruzione del Paese. Le religioni possono svolgere un ruolo significativo nella guarigione delle ferite emotive, spirituali e psicologiche di quanti hanno sofferto negli anni di conflitto. Attingendo ai valori profondamente radicati, esse possono aiutare ad estirpare le cause del conflitto, costruire ponti di dialogo, ricercare la giustizia ed essere voce profetica per quanti soffrono. È un grande segno di speranza che i leader delle varie tradizioni religiose di questo Paese si stiano impegnando a lavorare insieme, con spirito di armonia e rispetto reciproco, per la pace, per soccorrere i poveri e per educare agli autentici valori religiosi e

Segue a pagina 4

*"If you want peace, work for justice"
"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia"*

... in FRANCESCO IN MYANMAR E BANGLADES



Nel cercare di costruire una cultura dell'incontro e della solidarietà, essi contribuiscono al bene comune e pongono le indispensabili basi morali per un futuro di speranza e prosperità per le generazioni a venire. Quel futuro è ancora oggi nelle mani dei giovani della nazione. I giovani sono un dono da amare e incoraggiare, un investimento che produrrà una ricca rendita solo a fronte di reali opportunità di lavoro e di una buona istruzione. Questo è un requisito urgente di giustizia tra le generazioni. Il futuro del Myanmar, in un mondo in rapida evoluzione e interconnessione, dipenderà dalla formazione dei suoi giovani, non solo nei settori tecnici, ma soprattutto nei valori etici di onestà, integrità e solidarietà umana, che possono garantire il consolidamento della democrazia e della crescita dell'unità e della pace a tutti i livelli della società. La giustizia intergenerazionale richiede altresì che le generazioni future possano ereditare un ambiente naturale incontaminato dall'avidità e dalla razzia umana. È indispensabile che i nostri giovani non siano derubati della speranza e della possibilità di impiegare il loro idealismo e i loro talenti nella progettazione del futuro del loro Paese, anzi, dell'intera famiglia umana. Signora Consigliere di Stato, cari amici! In questi giorni, desidero incoraggiare i miei fratelli e sorelle cattolici a perseverare nella loro fede e a continuare a esprimere il proprio messaggio di riconciliazione e fraternità attraverso opere caritative e umanitarie, di cui tutta la società possa beneficiare. È mia speranza che, nella cooperazione rispettosa con i seguaci di altre religioni e con tutti gli uomini e le donne di buona volontà, essi contribuiscano ad aprire una nuova era di concordia e di progresso per i popoli di questa amata nazione. Lunga vita al Myanmar! Vi ringrazio per la vostra attenzione e, con i migliori auguri per il vostro servizio per il bene comune, invoco su tutti voi le benedizioni divine di saggezza, forza e pace. Grazie.



È una grande gioia per me essere con voi. Ringrazio il Ven. Bhaddanta Kumarabhivamsa, Presidente del Comitato di Stato Sangha Maha Nayaka, per le sue parole di benvenuto e per il suo impegno nell'organizzare la mia visita qui oggi. Nel salutare tutti voi, esprimo il mio particolare apprezzamento per la presenza di Sua Eccellenza Thura Aung Ko, Ministro per gli Affari Religiosi e la Cultura. Il nostro incontro è un'importante occasione per rinnovare e rafforzare i legami di amicizia e rispetto tra buddisti e cattolici. E' anche un'opportunità per affermare il nostro impegno per la pace, il rispetto della dignità umana e la giustizia per ogni uomo e donna. Non solo in Myanmar, ma in tutto il mondo le persone hanno bisogno di questa comune testimonianza da parte dei leader religiosi. Perché, quando noi parliamo con una sola voce affermando i valori perenni della giustizia, della pace e della dignità fondamentale di ogni essere umano, noi offriamo una parola di speranza. Aiutiamo i buddisti, i cattolici e tutte le persone a lottare per una maggiore armonia nelle loro comunità. In ogni epoca, l'umanità sperimenta ingiustizie, momenti di conflitto e disuguaglianza tra le persone. Nel nostro tempo queste difficoltà sembrano essere particolarmente gravi. Anche se la società ha compiuto un grande progresso tecnologico e le persone nel mondo sono sempre più consapevoli della loro comune umanità e del loro comune destino, le ferite dei conflitti, della povertà e dell'oppressione persistono, e creano nuove divisioni. Di fronte a queste sfide, non dobbiamo mai rassegnarci.

Segue a pagina 5



Sulla base delle nostre rispettive tradizioni spirituali, sappiamo infatti che esiste una via per andare avanti, una via che porta alla guarigione, alla mutua comprensione e al rispetto. Una via basata sulla compassione e sull'amore. Esprimo la mia stima per tutti coloro che in Myanmar vivono secondo le tradizioni religiose del Buddismo. Attraverso gli insegnamenti del Buddha, e la zelante testimonianza di così tanti monaci e monache, la gente di questa terra è stata formata ai valori della pazienza, della tolleranza e del rispetto della vita, come pure a una spiritualità attenta e profondamente rispettosa del nostro ambiente naturale. Come sappiamo, questi valori sono essenziali per uno sviluppo integrale della società, a partire dalla più piccola ma più essenziale unità, la famiglia, per estendersi poi alla rete di relazioni che ci pongono in stretta connessione, relazioni radicate nella cultura, nell'appartenenza etnica e nazionale, ma in ultima analisi radicate nell'appartenenza alla comune umanità. In una vera cultura dell'incontro, questi valori possono rafforzare le nostre comunità e aiutare a portare la luce tanto necessaria all'intera società. La grande sfida dei nostri giorni è quella di aiutare le persone ad aprirsi al trascendente. Ad essere capaci di guardarsi dentro in profondità e di conoscere sé stesse in modo tale da riconoscere le reciproche relazioni che le legano a tutti gli altri. A rendersi conto che non possiamo rimanere isolati gli uni dagli altri. Se siamo chiamati ad essere uniti, come è nostro proposito, dobbiamo superare tutte le forme di incomprensione, di intolleranza, di pregiudizio e di odio. Come possiamo farlo? Le parole del Buddha offrono a ciascuno di noi una guida: «Sconfiggi la rabbia con la non-rabbia, sconfiggi il malvagio con la bontà, sconfiggi l'avarico con la generosità, sconfiggi il menzognero con la verità» (Dhammapada, XVII, 223). Sentimenti simili esprime la preghiera attribuita a San Francesco d'Assisi: «Signore, fammi strumento della tua pace. Dov'è odio che io porti l'amore, dov'è offesa che io porti il perdono, dove ci sono le tenebre che io porti la luce, dov'è tristezza che io porti la gioia». Possa questa Sapienza continuare a ispirare ogni sforzo per promuovere la pazienza e la comprensione, e per guarire le ferite dei conflitti che nel corso degli anni hanno diviso genti di diverse culture, etnie e convinzioni religiose. Tali sforzi non sono mai solo prerogative di leader religiosi, né sono di esclusiva competenza dello Stato. Piuttosto, è l'intera società, tutti coloro che sono presenti all'interno della comunità, che devono condividere il lavoro di superamento del conflitto e dell'ingiustizia. Tuttavia è responsabilità particolare dei leader civili e religiosi assicurare che ogni voce venga ascoltata, cosicché le sfide e i bisogni di questo momento possano essere chiaramente compresi e messi a confronto in uno spirito di imparzialità e di reciproca solidarietà. Mi congratulo per il lavoro che sta svolgendo la Panglong Peace Conference a questo riguardo, e prego affinché coloro che guidano tale sforzo possano continuare a promuovere una più ampia partecipazione da parte di tutti coloro che vivono in Myanmar. Questo sicuramente contribuirà all'impegno per far avanzare la pace, la sicurezza e una prosperità che sia inclusiva di tutti. Certamente, se questi sforzi produrranno frutti duraturi, si richiederà una maggiore cooperazione tra leader religiosi. A tale riguardo, desidero che sappiate che la Chiesa Cattolica è un partner disponibile. Le occasioni di incontro e di dialogo tra i leader religiosi dimostrano di essere un fattore importante nella promozione della giustizia e della pace in Myanmar. Ho appreso che nell'aprile scorso la Conferenza dei Vescovi Cattolici ha ospitato un incontro di due giornate sulla pace, al quale hanno partecipato i capi delle diverse comunità religiose, insieme ad ambasciatori e rappresentanti di agenzie non governative. Tali incontri sono indispensabili, se siamo chiamati ad approfondire la nostra reciproca conoscenza e ad affermare le relazioni tra noi e il comune destino. La giustizia autentica e la pace duratura possono essere raggiunte solo quando sono garantite per tutti. Cari amici, possano i buddisti e i cattolici camminare insieme lungo questo sentiero di guarigione, e lavorare fianco a fianco per il bene di ciascun abitante di questa terra. Nelle Scritture cristiane, l'Apostolo Paolo chiama i suoi ascoltatori a gioire con quelli che sono nella gioia e a piangere con coloro che sono nel pianto (cfr Rm 12,15), portando umilmente i pesi gli uni degli altri (cfr Gal 6,2). A nome dei miei fratelli e sorelle cattolici, esprimo la nostra disponibilità a continuare a camminare con voi e a seminare semi di pace e di guarigione, di compassione e di speranza in questa terra. Vi ringrazio nuovamente per avermi invitato ad essere oggi qui con voi. Su tutti invoco le benedizioni divine di gioia e di pace.

*"If you want peace, work for justice"
"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia"*

... in FRANCESCO IN MYANMAR E BANGLADES



INCONTRO CON I VESCOVI DEL BANGLADESH

Parole spontanee del Santo Padre prima di entrare in Cattedrale

Buonasera! Ringrazio tutti voi che siete qui presenti, leader cristiani, laici che lavorano al servizio del Regno di Dio. Semplicemente mi hanno detto che devo fare un saluto e mi viene in mente una parola da condividere con voi. L'Apostolo Paolo diceva che sentiva dentro di sé: "Guai a me se non evangelizzo!". Noi vogliamo che si viva il Vangelo come una grazia, come un tesoro, e lo abbiamo ricevuto gratuitamente. Dobbiamo chiedere al Signore di sentire ciò che sentiva Paolo. Sentire quel fuoco, quell'ansia nel cuore per evangelizzare. Non si tratta di fare proselitismo, no. La Chiesa, Regno di Dio, non cresce per proselitismo, cresce con la testimonianza. Si tratta di mostrare con la parola e la vita il tesoro che ci è stato donato. E questo è evangelizzare. Io vivo così, vivo questa parola, e che gli altri vedano; ma non è fare proselitismo. Vi ringrazio per quello che fate, vi ringrazio per l'impegno, vi ringrazio perché mostrate il dono che Dio ci ha dato. E oso chiedervi un favore: custodite il tesoro che Dio ci ha donato nel Vangelo. E il modo migliore di custodirlo è la grazia di Dio. Perciò vi chiedo di pregare molto, pregate molto perché venga questa grazia e vi conservi il tesoro. E andiamo avanti nel cammino facendo vedere questo tesoro che Dio ci ha donato gratuitamente e che dobbiamo offrire agli altri gratuitamente. Ed ora come fratelli tutti insieme chiediamo questa grazia gli uni per gli altri, recitando la preghiera che Gesù ci ha insegnato.

[Padre nostro]

Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia splendere il suo volto su di voi e vi mostri la sua grazia. Vi sveli il suo volto e vi conceda la grazia. Amen. Non dimenticatevi di pregare per me.



INCONTRO CON I GIOVANI-DISCORSO DEL SANTO PADRE

Notre Dame College (Dhaka), sabato, 2 dicembre 2017

Cari giovani, cari amici, buonasera! Sono grato a tutti voi per la vostra calorosa accoglienza. Ringrazio Mons. Gervas [Rozario] per le sue gentili parole, Upasana e Anthony per le loro testimonianze. C'è qualcosa di unico nei giovani: voi siete sempre pieni di entusiasmo, sempre. E questo è bello. E io mi sento ringiovanire ogni volta che vi incontro. Upasana, tu hai parlato di questo nella tua testimonianza, hai detto di essere davvero "molto entusiasta", e io posso vederlo e anche percepirlo. Questo entusiasmo giovanile si collega con lo spirito di avventura. Uno dei vostri poeti nazionali, Kazi Nazrul Islam, lo ha espresso, definendo la gioventù del Paese «impavida», «abituata a strappar fuori la luce dal ventre dell'oscurità». È bello questo! I giovani sono sempre pronti a proiettarsi in avanti, a far accadere le cose e a rischiare. Vi incoraggio ad andare avanti con questo entusiasmo nelle circostanze buone e in quelle cattive. Andare avanti, specialmente in quei momenti nei quali vi sentite oppressi dai problemi e dalla tristezza e, guardandovi intorno, sembra che Dio non appaia all'orizzonte.

Ma, andando in avanti, assicuratevi di scegliere la strada giusta. Cosa vuol dire? Vuol dire saper viaggiare nella vita, non girovagare senza meta. Io vi faccio una domanda: voi viaggiate o girovagate?

Segue a pagina 7

Cosa fate, viaggiate o girovagare? La nostra vita non è senza direzione, ha uno scopo, uno scopo datoci da Dio. Egli ci guida, orientandoci con la sua grazia. È come se avesse posizionato dentro di noi un software, che ci aiuta a discernere il suo programma divino e a rispondergli nella libertà. Ma, come ogni software, anch'esso necessita di essere costantemente aggiornato. Tenete aggiornato il vostro programma, prestando ascolto al Signore e accettando la sfida di fare la sua volontà. Il software aggiornato. È un po' triste quando il software non è aggiornato; ed è ancora più triste quando è guasto e non serve. Anthony, hai fatto riferimento a questa sfida nella tua testimonianza, quando hai detto che siete uomini e donne che stanno «crescendo in un mondo fragile che reclama sapienza». Hai usato la parola «sapienza» e, così facendo, ci hai fornito la chiave. Quando si passa dal viaggiare al girovagare senza meta, tutta la sapienza è persa! La sola cosa che ci orienta e ci fa andare avanti sul giusto sentiero è la sapienza, la sapienza che nasce dalla fede. Non è la falsa sapienza di questo mondo. È la sapienza che si intravede negli occhi dei genitori e dei nonni, che hanno posto la loro fiducia in Dio. Come cristiani, possiamo vedere nei loro occhi la luce della presenza di Dio, la luce che hanno scoperto in Gesù, che è la sapienza stessa di Dio (cfr 1 Cor 1,24). Per ricevere questa sapienza dobbiamo guardare il mondo, le nostre situazioni, i nostri problemi, tutto con gli occhi di Dio. Riceviamo questa sapienza quando cominciamo a vedere le cose con gli occhi di Dio, ad ascoltare gli altri con gli orecchi di Dio, ad amare col cuore di Dio e a valutare le cose coi valori di Dio. Questa sapienza ci aiuta a riconoscere e respingere le false promesse di felicità. Ce ne sono tante! Una cultura che fa false promesse non può liberare, porta solo a un egoismo che riempie il cuore di oscurità e amarezza. La sapienza di Dio, invece, ci aiuta a sapere come accogliere e accettare coloro che agiscono e pensano diversamente da noi. È triste quando cominciamo a chiuderci nel nostro piccolo mondo e ci ripieghiamo su noi stessi. Allora facciamo nostro il principio del «come dico io o arriverci». E questo è un cattivo principio: «O si fa come dico io o ciao, arriverci». Questo non aiuta. E quando usiamo questo principio rimaniamo intrappolati, chiusi in noi stessi. Quando un popolo, una religione o una società diventano un «piccolo mondo», perdono il meglio che hanno e precipitano in una mentalità presuntuosa, quella dell'«io sono buono, tu sei cattivo». Tu, Upasana, hai evidenziato le conseguenze di questo modo di pensare, quando hai detto: «Perdiamo la direzione e perdiamo noi stessi» e «la vita ci diventa insensata». Ha detto bene! La sapienza di Dio ci apre agli altri. Ci aiuta a guardare oltre le nostre comodità personali e le false sicurezze che ci fanno diventare ciechi davanti ai grandi ideali che rendono la vita più bella e degna di esser vissuta. Sono contento che, insieme ai cattolici, ci siano con noi molti giovani amici musulmani e di altre religioni. Col trovarvi insieme qui oggi mostrate la vostra determinazione nel promuovere un clima di armonia, dove si tende la mano agli altri, malgrado le vostre differenze religiose. Questo mi ricorda un'esperienza che ebbi a Buenos Aires, in una nuova parrocchia situata in un'area estremamente povera. Un gruppo di studenti stava costruendo alcuni locali per la parrocchia e il sacerdote mi aveva invitato ad andare a trovarli. Così andai e quando arrivai in parrocchia il sacerdote me li presentò uno dopo l'altro, dicendo: «Questo è l'architetto, è ebreo, questo è comunista, questo è cattolico praticante» (Saluto ai giovani del Centro culturale P.F. Varela, L'Avana, 20 settembre 2015). Quegli studenti erano tutti diversi, ma stavano tutti lavorando per il bene comune. Questo è importante! Non dimenticatevi: diversi, ma lavorando per il bene comune, in armonia! Avete capito? Questa è l'armonia bella che si percepisce qui nel Bangladesh. Quegli studenti, diversi tra loro, erano aperti all'amicizia sociale e determinati a dire «no» a tutto ciò che avrebbe potuto distoglierli dal proposito di stare insieme e aiutarsi a vicenda. La sapienza di Dio ci aiuta anche a guardare oltre noi stessi per riconoscere la bontà del nostro patrimonio culturale. La vostra cultura vi insegna a rispettare gli anziani. Questo è molto importante. Come ho detto prima, gli anziani ci aiutano ad apprezzare la continuità delle generazioni. Portano con sé la memoria e la sapienza esperienziale, che ci aiuta ad evitare di ripetere gli errori del passato. Gli anziani hanno «il carisma di colmare le distanze», in quanto assicurano che i valori più importanti vengano tramandati ai figli e ai nipoti. Attraverso le loro parole, il loro amore, il loro affetto e la loro presenza, comprendiamo che la storia non è iniziata con noi, ma che siamo parte di un antico «viaggiare» e che la realtà è più grande di noi. Parlate con i vostri genitori e i vostri nonni; non passate tutta la giornata col cellulare, ignorando il mondo attorno a voi! Parlate con i nonni, loro vi daranno sapienza. Upasana e Anthony, avete concluso le vostre testimonianze con parole di speranza. La sapienza di Dio rafforza in noi la speranza e ci aiuta ad affrontare il futuro con coraggio. Noi cristiani troviamo questa speranza nell'incontro personale con Gesù nella preghiera e nei Sacramenti, e nell'incontro concreto con Lui nei poveri, nei malati, nei sofferenti e negli abbandonati. In Gesù scopriamo la solidarietà di Dio, che costantemente cammina al nostro fianco. Cari giovani, cari amici, guardando i vostri volti sono pieno di gioia e di speranza: gioia e speranza per voi, per il vostro Paese, per la Chiesa e per le vostre comunità. Che la sapienza di Dio possa continuare a ispirare il vostro impegno a crescere nell'amore, nella fraternità e nella bontà. Lasciando il vostro Paese oggi, vi assicuro la mia preghiera perché tutti possiate continuare a crescere nell'amore di Dio e del prossimo. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Dio benedica il Bangladesh! [Isshór Bangladeshké ashirbád korún]

*"If you want peace, work for justice"
"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia"*

... in FRANCESCO IN MYANMAR E BANGLADES

*Auguriamo ai nostri lettori e al mondo un sereno
2018 di Pace, Armonia e fratellanza! ...*



**Nel prossimo numero de "Il Riflettere":
Il viaggio di Papa Francesco in Cile! ...**



Babbo Natale e il presepe

Ma che c'entra Babbo Natale con il Natale? La figura deriva dal culto molto sentito in Oriente per Svety Nicolaus (San Nicola) celebrato per la sua grande generosità e che quindi il giorno di Natale faceva trovare piccoli doni ai piccoli bambini ma a condizione che fossero stati buoni. Ma alla fine tutti erano stati buoni perché male e infanzia sono incompatibili.

Ma la icona del santo, con aureola e crocifisso, si è trasformata in quello di un vecchio grasso, dai colori sgargianti rosso e bianco, che ride scioccamente, che viaggia su una magica slitta.

E quale è la sua funzione? dare giocattoli ai bambini che ne hanno tanti altri che non sanno più dove metterli senza nessun riferimento a come si sono comportati (mica possiamo rischiare di traumatizzarli, roba da codice penale).

Questo è il ricordo che i grandi porteranno della magica festa della loro dell'infanzia.

Il presepe si usa ancora: anzi c'è un'orgia di presepi che, partendo da Napoli, ha invaso tutta l'Italia e anche il mondo.

Ma è sempre qualcosa che si compra come ornamento per la casa, di ogni prezzo, secondo le proprie possibilità economiche. Il presepe di un tempo era tutta altra cosa

Veniva costruito dal capo famiglia che vi dedicava le lunghe sere invernali. Era la cornice in cui devotamente la notte di Natale tutta la famiglia metteva o bambinello (il bambino), la speranza del mondo. È quel bambino veniva a rappresentare ogni bambino, ognuno dei nostri piccoli perché ogni nascita è una speranza. E non era solo il ricordo di un avvenimento avvenuto duemila anni fa ma rappresentava la aspirazione a un mondo migliore alla fratellanza, alla pace, al perdono: valori eterni che si inverano e si rinnovano nelle generazioni. E poi se, dicevi qualche parola di troppo, facevi qualcosa di brutto, subito ti dicevano: e allora è così che ti prepari per il Natale: no, è giorno santo, devi viverlo santamente.

I piccoli, diventati poi grandi, rivivevano sempre quella esperienza fondamentale della infanzia in una magica nostalgia: una esperienza ricca di valori, di suggestioni, non un semplice giocattolo subito dimenticato come tanti altri

Al presepe si accompagnavano le suggestive zampogne con le caratteristiche canzoni tutte inneggianti al bambino che portava la luce del bene nel mondo: echeggiavano le note di **"tu scendi dalle stelle"** o **"quando nascete ninno"**

Ma ora jingle's bell racconta solo di squilli di campane che accompagnano improbabili slitte: nessun riferimento, nemmeno lontano, all'amore degli altri, dei bisognosi, degli ultimi, nessuna aspirazione alla pace, alla giustizia alla solidarietà

Ma dove è finito lo spirito di Natale di Dickens?

Giovanni De Sio Cesari

*"If you want peace, work for justice"
"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia"*

... in FRANCESCO IN MYANMAR E BANGLADES



Dodici mamme posano in calendario per un fine nobile
 "Mamma Beauty" 2018 è distribuito in Irpinia"

Nella foto: Giulio Tarro



CALENDARIO 2018



"Anche nel manto incolore della nebbia si staglia la luce."

Poetessa *Maria Rosaria Di Rionzo*

Segue a pagina 11



Mamma
Beauty

CALENDARIO 2018



"Anche nel manto incolore della nebbia si staglia la luce."

Poetessa *Maria Rosaria Di Rienzo*



Di Filippo, Paola De Lorenzo, Rosa Scarpa, Giuliana Caputo, Maria Francesca Biondi, Maria Luisa Limongelli. Dodici donne impegnate nella famiglia senza escludere il mondo del lavoro.

La mamma una figura da esaltare con la poesia.

La direzione artistica per la poesia è affidata alla professoressa poetessa Maria Rosaria Di Rienzo che afferma: "l'arte ha rappresentato in ogni tempo un profondo bisogno dello spirito, perché l'arte è una forma di conoscenza, certamente una singolare forma di conoscenza.

L'artista volge, intorno lo sguardo alla realtà che lo circonda, ma filtra questa visione attraverso un cammino di autoanalisi. Tutto questo non è una realtà incontrollata, irrazionale, ma tendendo ad esprimersi si trasforma necessariamente in pensiero, immagine, parola, parola poetica".

La battaglia è quella del secolo: il cancro. Dodici mamme irpine (Chiara Milano, Antonia Amodeo, Rita Nappo, Silvia Mazza, Antonella Cantelmo, Silvana Lepore, Alessandra Landolo, Carmen Ambrosone, Simona Picone, Concetta Nicodemo, Marianna Ficca, Svitlana Bilinska), si sono messe in posa ed hanno partecipato al calendario della solidarietà ideato da Apis Spettacoli di Niko Capozzi. "Mamma Beauty" 2018 che è distribuito in Irpinia e non solo con una finalità nobile: la raccolta di fondi per la **Fondazione Teresa e Luigi de Beaumont Bonelli**, presidente **Giulio Tarro**.

Il progetto "Arte e Scienza" di Mamma beauty è il Concorso di Bellezza e Poesia per il Sociale che attraverso la promozione del territorio irpino e la sensibilizzazione verso vari temi sociali, mette in evidenza dodici mamme.

Sulle pagine dei mesi, inoltre sono riportati dei pensieri poetico-filosofici scritti dalla poetessa Maria Rosaria Di Rienzo contro il male del secolo e anche le poesie di colleghe (Patrizia Girardi, Elettra Casale, Giulia Maria Barbarulo, Francesca Bertini, Valentina Mazza, Annamaria D'Acierno, Virginia

"If you want peace, work for justice"
"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia"

... in FRANCESCO IN MYANMAR E BANGLADES



Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico

La nostra speranza futura di Pace nel mondo è riposta nella costruzione della
Casa Mondiale della Cultura



Le Lacrime dei Poeti

Le lacrime dei poeti, come inchiostro scrivono tante pagine di amore, come colori dipingono quadri e come note compongono tante sinfonie. Le lacrime dei poeti, prima di morire salgono in cielo per incontrare Dio, che benevolmente poi, come pioggia le rimanda per bagnare un mondo senza più speranza. Le lacrime dei poeti sono state sempre pioggia di stelle, che portano nel cuore i misteri della vita e il dolore dell'amore. Le lacrime dei poeti un giorno, salveranno il mondo.

Genovino Angelo Sguino

“Se vuoi la pace, lavora per la giustizia”



Il Riflettere

Υ	✕
∑	∑
H	1
⊙	△
Z	?

C.L.I.

RIVISTA MENSILE
ORGANO UFFICIALE

ANNO XVI N. 1 - Gennaio 2018
SPECIALE


**... in Andrea Chénier Prima
Mondiale "La Scala"**

Andrea Chénier

Prima Mondiale "La Scala"
7 dicembre 2017

Foto e testi copyright Edizioni A.I.A.C. - "Il Riflettere"

"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia"





Andrea Chénier

Prima Mondiale "La Scala"

Un anno di intenso lavoro di preparazione per una spettacolare e emozionante Prima Mondiale di "Andrea Chénier" ha aperto 7 dicembre la Stagione 2017-2018 del Teatro alla Scala di Milano.

Dieci minuti ininterrotti di applausi di un pubblico in grande maggioranza entusiasta ha salutato l'opera di **Umberto Giordano** su libretto di **Luigi Illica**, capolavoro del verismo italiano con la direzione di **Riccardo Chailly** e l'ottima regia di **Mario Martone**. Gli applausi hanno accomunato tutti gli interpreti, ma sono stati più intensi per **Anna Netrebko** (Maddalena), ormai beniamina del pubblico scaligero avendo riscosso grandi consensi in altre due prime inaugurali: nel Don Giovanni del 2011 e nella Giovanna d'Arco del 2015.

Lei veterana, ha duettato col marito debuttante alla Scala, **Yusif Eyvazov**, apprezzato Chénier.

Ai consensi per entrambi è stato accomunato l'altro protagonista **Luca Salsi** nel ruolo di Gérard.

Ma l'ovazione è stata per **Chailly** che non ha lasciato spazio ai tradizionali applausi dopo le sei romanze in omaggio al volere di Giordano e al suo ritmo serrato del tempo teatrale, quasi fosse una sceneggiatura cinematografica.

Sono stati applauditi anche il regista Martone e gli autori di scene Margherita Palli, costumi Ursula Patzak, luci Pasquale Mari e coreografia Daniela Schiavone oltre agli altri componenti la compagnia di canto. È evidente che, al di là della direzione d'orchestra e delle voci, è piaciuta la regia, fedele alla rappresentazione di una vicenda di amore e morte inserita in un contesto storico preciso: la **Rivoluzione Francese**.

Mario Martone napoletano doc, ha magistralmente affrescato i contrasti: tra l'ancien régime e la rivoluzione, tra l'amore e la gelosia, il giusto riscatto.

Segue a pagina 3



"A.I.A.C."

Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico
International Association Catholic Apostolate

Presidente: Gennaro Angelo Sguro

Visitate il ns. SITO in INTERNET: www.aiac-cli.org

Il Riflettere

Organo Ufficiale dell'A.I.A.C.

I numeri precedenti si possono leggere e scaricare al sito: www.aiac-cli.org - Rivista Mensile

Anno XVII - N° 1 - Gennaio 2018. Spedizione in Abbonamento Postale - 45% - Art. 2, Par. 20/b, Legge 662/96 - Ufficio di Napoli

Stampato internamente al computer a cura dell'A.I.A.C. - Via Epomeo, 460-Napoli-80126-IT-
Telefax: 39-81-767.61.71 - Cell. 347.40.34.990

ORGANO CONSULTIVO

"Centro Studi Don Luigi Sturzo" dell'A.I.A.C.

DIRETTORE RESPONSABILE

Gennaro Angelo Sguro

SEGRETARIO DI REDAZIONE

Anna Giordano

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Tina Ranucci

Copertina: Sguro per l'Andrea Chénier

La rivista dal 2005 è mensile e viene spedita in abbonamento annuo ai Soci Fondatori, Sostenitori, Promotori ed Ordinari ad Euro 30,00 (Estero E 40,00), agli Enti, Amministrazioni Pubbliche e benemeriti sostenitori ad Euro 50,00 (Estero Euro 70,00). Le singole copie non sono in vendita. Gli scritti e le richieste di abbonamenti ed estratti vanno inviati a:

A.I.A.C. - "Il Riflettere" - Via Epomeo, 460-Napoli-80126 -IT-Telefax: 081-767.6171 - Cell. : 347-40.34.990

E' vietata ogni forma di riproduzione

Sono tensioni che il regista ha messo in scena, ma senza mai perdere lo slancio vitale dell'opera. E se Chailly ha voluto esaltare la continuità e il senso ritmico della musica di Giordano, Martone lo ha assecondato ricorrendo a un impianto girevole per evitare le tradizionali pause per i cambi di scena. I quattro quadri che compongono l'opera si succedono così l'uno all'altro con la sola soluzione di continuità dell'intervallo fra il secondo e il terzo.

La regia dei contrasti appare subito, con la scena della festa nel Castello di Coigny, nel 1789, tra stucchi dorati, specchi, mobili Luigi XV, con i rappresentanti della nobiltà immobili come statue di cera in un museo, quasi fosse il diorama di un'epoca passata, morta.

Solo servi e lacchè sono persone viventi, quelli che faranno il futuro della storia.

La nobiltà si anima per danzare (una gavotta), come i passeggeri del Titanic pochi minuti prima del naufragio.

È qui che il poeta Chénier incanta con i suoi versi sull'amore la giovane Maddalena, ed è qui che il servo Gérard, segretamente innamorato della ragazza, getta sprezzante la livrea e abbandona il castello denunciando l'arroganza dei signori e l'ingiustizia sociale.

Gennaro Angelo Sguoro



"If you want peace, work for justice"
"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia"

... in Andrea Chénier Prima Mondiale "La Scala"

Andrea Chénier

Andrea Chénier è un'opera lirica in quattro quadri di Umberto Giordano su libretto di Luigi Illica. Dramma di ambiente storico ispirato alla vita del poeta francese André Chénier, all'epoca della rivoluzione francese, è la più famosa opera lirica di Giordano. Il personaggio di Carlo Gérard è ispirato al rivoluzionario Jean-Lambert Tallien. Il 28 marzo 1896 avvenne la prima assoluta al Teatro alla Scala di Milano diretta da Rodolfo Ferrari, con Giuseppe Borgatti, che sostituì il tenore designato Alfonso Garulli. Grazie a lui, (anche se non era in periodo positivo) e grazie al soprano Evelina Carrera ed al baritono Mario Sammarco, il successo fu trionfale.

Quadro primo

L'azione si svolge nella serra del Castello di Coigny. La rivoluzione francese è ormai alle porte, ma la nobiltà francese continua a vivere un'esistenza spensierata. La contessa di Coigny dà una festa nel suo castello. Il giovane servitore Gerard è intento ad addobbare la serra per la festa imminente e rimugina fra sé l'odio per i padroni. Solo un membro della famiglia si salva dal suo odio: la contessina Maddalena, della quale è segretamente innamorato. Alla festa interviene il poeta Andrea Chénier, che subisce le critiche di Maddalena, la quale gli rimprovera di non scrivere poesie alla moda. Il giovane difende con vigore i suoi ideali contro i costumi corrotti dell'epoca, che stanno portando la società alla rovina. Nel frattempo scongiura Maddalena, la cui giovinezza lo ha colpito, di tenere in maggior conto un sentimento gentile come l'amore, caduto ormai nel disprezzo della società. Maddalena, colpita dalle parole di Chénier, si scusa con il giovane. Inizia la festa, ma viene interrotta poco dopo per l'ingresso di un gruppo di mendicanti introdotto da Gerard.

La contessa rimprovera il suo servo, che sdegnato si toglie la livrea e si allontana con i suoi amici poveri. La festa riprende e gli invitati si lanciano in una gavotta.

Quadro secondo

A Parigi nelle vicinanze del ponte Peronnet. Siamo nel periodo del Terrore e Robespierre imperversa. Chénier, che è incorso negli strali del governo rivoluzionario, viene costantemente pedinato da un "Incredibile" messogli alle costole da Gerard, ormai divenuto un capo della rivoluzione. Una donna ignota gli scrive da tempo chiedendo protezione. Si tratta di Maddalena di Coigny, cui i rivoluzionari hanno ucciso la madre, e che è costretta a vivere nascosta, ormai ridotta in povertà. Si presta ad aiutarla la serva mulatta Bersi che per guadagnare dei soldi, per sé e per l'ex padrona, esercita la prostituzione. Chénier viene invitato, dall'amico Roucher, a partire per evitare di essere catturato dai rivoluzionari, ma il giovane vuol prima conoscere la misteriosa donna delle lettere. Una sera, vicino al ponte, i due giovani si incontrano e Chénier riconosce subito Maddalena; la ragazza altera della festa ora così profondamente mutata. Fra i due divampa subito l'amore ma improvvisamente, avvertito dall'"Incredibile", irrompe Gerard, ancora innamorato di Maddalena. Fra lui e Chénier si accende un duello, mentre Maddalena fugge. Chénier ferisce gravemente il rivale e questi, per amore di Maddalena, consiglia al suo feritore di fuggire assieme alla donna che ama, in quanto è ricercato dai rivoltosi. Al popolo che accorre dichiara di non conoscere l'uomo che lo ha ferito.

Segue a pagina 5

Quadro terzo


Nel tribunale rivoluzionario. La Francia ha bisogno di soldati e denaro. Gerard, ormai guarito, cerca di convincere la folla a donare per la causa di eguaglianza nella quale crede fermamente. Una vecchia popolana cieca, Madelon, offre alla patria il suo unico nipote quindicenne, mentre l'"Incredibile", rimasto da solo con Gerard, lo costringe ad accusare Chénier, che nel frattempo era stato arrestato. Gerard esita, ma la sua gelosia per Maddalena lo convince a denunciare il rivale. Maddalena sconvolta si offre al suo ex servo perché salvi la vita di Chénier. Questi commosso farà di tutto per salvare il giovane. Durante il processo, il poeta si difende da ogni accusa ("sì, fui soldato"...) e Gerard, pentito di aver detto il falso allo scopo di sbarazzarsi del rivale, ritratta la denuncia. Questo non è però sufficiente e Chénier viene condannato a morte. Maddalena confusa tra la folla piange amaramente.

Quadro quarto

Il cortile della prigione. Andrea Chénier, assistito dall'amico Roucher, si appresta a morire e scrive i suoi ultimi versi. Gerard ha tentato di salvarlo, ma Robespierre non ha accettato di riceverlo. Aiutata dal pentito Gerard, Maddalena riesce ad ottenere un colloquio con Chénier e a corrompere la guardia. All'alba, quando i soldati vengono a prelevare i condannati, si sostituisce ad una prigioniera, Lidia Legrey, donandole il suo lasciapassare. Prende così posto sulla carretta a fianco dell'uomo che ama. I due amanti si avviano sereni incontro alla morte, rapiti nell'estasi del loro amore. In un angolo Gerard piange amare lacrime mentre in una mano tiene il biglietto scritto da Robespierre per non vederlo: "Perfino Platone bandì i poeti dalla sua Repubblica".

Brani famosi:

- Son sessant'anni, o vecchio, romanza di Gerard, quadro I
- O pastorelle, addio, coro, quadro I
- Un dì all'azzurro spazio, improvviso di Chénier, quadro I
- Ecco l'altare, duetto tra Chénier e Maddalena, quadro II
- Nemico della patria?!, monologo di Gérard, quadro III
- La mamma morta, racconto di Maddalena, quadro III
- Sì, fui soldato, difesa di Chénier durante il processo, quadro III
- Come un bel dì di maggio, quadro IV



"If you want peace, work for justice"
"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia"

... in Andrea Chénier Prima Mondiale "La Scala"

Umberto Giordano

Umberto Giordano (Foggia, 28 agosto 1867 - Milano, 12 novembre 1948) è stato un compositore italiano che ha legato il suo nome ad alcune opere liriche entrate stabilmente nel repertorio internazionale.

Biografia

Studiò con Paolo Serrao al conservatorio di Napoli e la sua prima opera - Marina - fu scritta per una competizione promossa, nel 1888, dalla Casa Editrice Sonzogno per la migliore opera di un atto che venne vinta da Pietro Mascagni con la Cavalleria Rusticana. Giordano, che era il più giovane tra i 73 candidati, si classificò al sesto posto suscitando, però, un forte interesse da parte della Sonzogno che gli commissionò un'opera da rappresentarsi nella stagione 1891-92. L'opera composta fu Mala vita su libretto di Nicola Daspuro, ispirata alle Scene popolari napoletane in tre atti scritte nel 1889 da Salvatore Di Giacomo e Goffredo Cognetti. È un dramma che ruota attorno a un lavoratore che fa voto di recuperare una prostituta in cambio della guarigione dalla tubercolosi. L'opera suscitò un certo scandalo quando fu rappresentata a Roma nel 1892. Mala vita si segnalò subito come una delle più interessanti espressioni del nascente verismo operistico. Venne rappresentata nello stesso anno a Vienna (Staatsoper), Berlino (Krolloper) e Praga, riscuotendo grandi consensi.

Piazza Giordano a Foggia con le statue raffiguranti il compositore e le sue opere

Giordano tentò un approccio più romantico con la sua opera successiva - Regina Diaz, del 1894 su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci - che tuttavia non ebbe successo e venne rappresentata solo due volte.

Dopo questo insuccesso il compositore si trasferì a Milano, ritornando al verismo con quello che sarebbe diventato il suo lavoro più conosciuto, l'Andrea Chénier (1896), basato sulla vita dell'omonimo poeta francese con libretto scritto da Luigi Illica. Anche Fedora (musicata nel 1898) si rivelò un successo e viene tuttora rappresentata frequentemente. Altri successi arrivarono con Siberia rappresentata alla Scala nel 1903, con Meše mariano al Massimo di Palermo. Nel 1924 l'opera Madame Sans-Gene venne rappresentata al Metropolitan di New York con la direzione di Arturo Toscanini. Altre opere successivamente composte ebbero un modesto successo, quali La cena della beffa ed Il re che vennero comunque dirette dal maestro Arturo Toscanini. Giordano ha anche composto, oltre alle opere liriche, un discreto numero di brani vocali, mottetti e sinfonie. A Foggia, sua città natale, sono dedicate al musicista il Conservatorio di Musica, il Teatro Comunale ed una piazza. Quest'ultima è stata a lui dedicata nel 1961 previo trasferimento del Monumento ai Caduti in Piazza Italia e collocazione di un gruppo statuario rappresentante l'artista e i personaggi delle sue principali opere liriche. Grandi comuni come Milano e Torino gli hanno intitolato una via o una piazza. Nel capoluogo piemontese nel quartiere Barriera di Milano, in una zona viaria ricca di intitolazioni a musicisti classici vi è anche spazio per l'artista dauno.

Nel centro lombardo, invece, l'amministrazione ha optato per una piazzetta centralissima, alle spalle della più nota San Babila.

Umberto Giordano è tumulato al Cimitero Monumentale di Milano, nella tomba 723-724 del Circondante di Ponente, e il suo nome ha meritato l'iscrizione al Famedio del medesimo cimitero.

Segue a pagina 7

Considerazioni sull'artista

Compositore appartenente al verismo musicale, Giordano si caratterizza per il fortissimo senso del teatro e per l'inventività melodica ricca e generosa, d'accento incisivo, oltre che per la spontanea eloquenza, di suggestiva ed efficace immediatezza. Già in opere come *Andrea Chénier* e *Fedora* egli si valse di una discreta veste strumentale e di una generale compostezza di scrittura. Tuttavia, per rimanere al passo con gli sviluppi musicali del tempo, dopo le prime opere Giordano cercò di arricchire il proprio linguaggio musicale, riuscendo a conseguire, in *Madame Sans-Gêne* e ne *Il Re*, risultati interessanti per l'abile taglio teatrale e l'attenzione per la parte orchestrale.

Opere:

- *Marina*, libretto di Enrico Golisciani (composta nel 1889, incompiuta)
- *Mala vita*, libretto di Nicola Daspuro (prima rappresentazione al Teatro Argentina di Roma 21 febbraio 1892)
- *Rifacimento con il titolo Il voto* (prima rappresentazione al Teatro Lirico di Milano, 10 novembre 1897 con Rosina Storchio ed Enrico Caruso)
- *Regina Diaz*, libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci (prima rappresentazione al Teatro Mercadante di Napoli, 5 marzo 1894)
- *Andrea Chénier*, libretto di Luigi Illica (prima rappresentazione al Teatro alla Scala di Milano, 28 marzo 1896)
- *Fedora*, libretto di Arturo Colautti (prima rappresentazione al Teatro Lirico di Milano, 17 novembre 1898)
- *Siberia*, libretto di Luigi Illica (prima rappresentazione al Teatro alla Scala di Milano 19 dicembre 1903 seconda versione (prima rappresentazione al Teatro alla Scala di Milano 5 dicembre 1927)
- *Marcella*, libretto di Henri Cain, Edouard Adenis e Lorenzo Stecchetti (prima rappresentazione al Teatro Lirico di Milano, 9 novembre 1907)
- *Mese mariano*, libretto di Salvatore Di Giacomo (prima rappresentazione al Teatro Massimo di Palermo, 17 marzo 1910)
- *Madame Sans-Gêne*, libretto di Renato Simoni (prima rappresentazione al Metropolitan di New York, 25 gennaio 1915)
- *Giove a Pompei*, libretto di Luigi Illica e Ettore Romagnoli (in collaborazione con Alberto Franchetti, la parte di Giordano composta intorno al 1901, prima rappresentazione al Teatro Parioli di Roma, 5 luglio 1921)
- *La cena delle beffe*, libretto di Sem Benelli (prima rappresentazione al Teatro alla Scala di Milano, 20 dicembre 1924)
- *Il re*, libretto di Giovacchino Forzano (prima rappresentazione al Teatro alla Scala di Milano, 14 gennaio 1929)
- *La festa del Nilo* (incompiuta)

"If you want peace, work for justice"

"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia"

... in *Andrea Chénier* Prima Mondiale "La Scala"



... in Andrea Chénier Prima Mondiale "La Scala"

"If you want peace, work for justice"
"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia"



Il Riflettere

Υ	✕
∑	∑
H	1
⊙	△
Z	∑

C.L.I.

**RIVISTA MENSILE
ORGANO UFFICIALE**

**ANNO XVII N. 1 - Gennaio 2018
INSERTO**

**... in 70° ANNIVERSARIO
COSTITUZIONE**


I PADRI FONDATORI - 1 GENNAIO 1948/ 2018



Foto e testi copyright Edizioni A.I.A.C. - "Il Riflettere"



"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia"





La **Costituzione italiana compie 70 anni**. Un testo che nasce dalle ceneri della Seconda Guerra mondiale, che detta diritti inviolabili e doveri inderogabili di ciascun individuo. Per comprenderla appieno è da lì che si deve partire, dalla Resistenza e dalla Liberazione: "Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra costituzione - disse **Piero Calamandrei** nel discorso ai giovani tenuto alla Società Umanitaria di Milano il **26 gennaio 1955** - (che pubblichiamo integralmente nella pagina seguente) - andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati.

Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra costituzione". Per celebrare la Carta, il Senato della Repubblica apre le porte della Sala in cui avvenne lo storico atto - a Palazzo Giustiniani - con una cerimonia, l'esposizione di documenti dell'epoca e la proiezione di un video. Accanto, la foto che ritrae il Capo dello Stato Enrico De Nicola che appone la propria firma e in piedi, ai due lati, il Presidente del Consiglio dei Ministri Alcide De Gasperi, il Guardasigilli Giuseppe Grassi e il Presidente dell'Assemblea Costituente Umberto Terracini. Nell'occasione, tra l'altro, saranno presentate le pubblicazioni curate dal Senato: la traduzione in 7 lingue del testo vigente (inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, cinese e arabo), l'edizione della costituzione italiana in sistema Braille: "La storia della nostra Costituzione" che offre una sintesi dell'elaborazione del testo durante i lavori dell'Assemblea Costituente e delle modifiche apportate nel tempo.

Infine, sarà proiettato il video realizzato dal Senato, dal titolo "Di sani principi", con la collaborazione di protagonisti italiani dello sport, dell'università, della scienza, dell'arte e della cultura nati il 27 dicembre.

Gennaro Angelo Sguro



"A.I.A.C."

Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico
International Association Catholic Apostolate

Presidente: Gennaro Angelo Sguro

Visitate il ns. SITO in INTERNET: www.aiac-cli.org

Il Riflettere

Organo Ufficiale dell'A.I.A.C.

I numeri precedenti si possono leggere e scaricare al sito: www.aiac-cli.org - Rivista Mensile

Anno XVII - N° 1 - Gennaio 2018. Spedizione in Abbonamento Postale - 45% - Art. 2, Par. 20/b, Legge 662/96 - Ufficio di Napoli

Stampato internamente al computer a cura dell'A.I.A.C. - Via Epomeo, 460-Napoli-80126-IT-
Telefax: 39-81-767.61.71 - Cell. 347.40.34.990

ORGANO CONSULTIVO

"Centro Studi Don Luigi Sturzo" dell'A.I.A.C.

DIRETTORE RESPONSABILE

Gennaro Angelo Sguro

SEGRETARIO DI REDAZIONE

Anna Giordano

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Tina Ranucci

Copertina: Sguro per la Costituzione

La rivista dal 2005 è mensile e viene spedita in abbonamento annuo ai Soci Fondatori, Sostenitori, Promotori ed Ordinari ad Euro 30,00 (Estero E 40,00), agli Enti, Amministrazioni Pubbliche e benemeriti sostenitori ad Euro 50,00 (Estero Euro 70,00). Le singole copie non sono in vendita. Gli scritti e le richieste di abbonamenti ed estratti vanno inviati a:

A.I.A.C. - "Il Riflettere" - Via Epomeo, 460-Napoli-80126 -IT-Telefax: 081-767.6171 - Cell. : 347-40.34.990

E' vietata ogni forma di riproduzione

Discorso ai giovani tenuto alla Società Umanitaria - Milano, 26 gennaio 1955

I 556 membri dell'Assemblea Costituente, formata da uomini e per la prima volta anche dalle donne, a seguito delle elezioni del 2 giugno 1946 vengono chiamati a svolgere un nobile compito: la stesura della Carta Costituzionale. L'Italia è pronta a muovere i primi passi come Repubblica e i Costituenti sono i depositari dei sentimenti di pace, libertà e democrazia utili a tracciare il futuro del nostro Paese, desideroso di lasciarsi alle spalle macerie e ferite di un provante conflitto.

Per assolvere al meglio questo compito il 15 luglio 1946 viene istituita la Commissione dei 75, presieduta da Meuccio Ruini, incaricata di redigere il progetto della Costituzione italiana da discutere poi in aula. La Commissione viene suddivisa in tre gruppi di lavoro: il primo, presieduto da Umberto Tupini, è dedicato ai diritti e doveri dei cittadini. Il secondo, presieduto da Umberto Terracini, è indirizzato all'organizzazione costituzionale dello Stato. Il terzo si occupa dei rapporti economici e sociali, presiede Gustavo Ghidini. Infine un comitato

di redazione ha il delicato incarico di collegare ed accordare il lavoro prodotto dalle tre sotto-commissioni.

Dopo 18 mesi di lavori dell'Assemblea Costituente, il testo della Costituzione inizia l'iter parlamentare il 4 marzo 1947: le discussioni e le modifiche lasciano intatto il cuore del testo, basato sui principi di democrazia e uguaglianza, approvato il 22 dicembre 1947 con 458 voti favorevoli su un totale di 515 votanti. Il Presidente della Repubblica Enrico De Nicola firma il testo che entra in vigore il 1 gennaio 1948.

I primi dodici articoli della Carta Costituzionale custodiscono i "Principi fondamentali" che declinano lo spirito vitale della Costituzione, un "giovane" testo che da 70 anni è la guida della Repubblica Italiana. Un testo figlio della Resistenza e nipote della Liberazione dedicato a tutti i cittadini nel quale sono racchiusi i diritti inviolabili e i doveri inderogabili di ciascun individuo.

«Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati.

Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.»

Piero Calamandrei



L'Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico

augura alla Costituzione: "la più bella del mondo"  COSTITUZIONE
1947-2018

lunga vita di Armonia, di Pace, di Giustizia e di Libertà! ...

"If you want peace, work for justice"
"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia"

... in 70° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE



Costituzione Italiana

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Segue a pagina 5

... in 70° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE ITALIANA *"If you want peace, work for justice"*
"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia"

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Segue a pagina 6

"If you want peace, work for justice"
"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia"

... in 70° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Segue a pagina 7

Art. 26.

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

**TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI**

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

**TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI**

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Segue a pagina 8

*"If you want peace, work for justice"
"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia"*

... in 70° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

Segue a pagina 9

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

**TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI**

Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

**PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA****TITOLO I
IL PARLAMENTO****Sezione I
Le Camere.**

Segue a pagina 10

*"If you want peace, work for justice"
"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia"*

... in 70° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE

Art. 56.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.

Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Segue a pagina 11

Art. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68.

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69.

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

Sezione II La formazione delle leggi.

Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Segue a pagina 12

Art. 75.

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Segue a pagina 13

Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

**TITOLO III
IL GOVERNO****Sezione I****Il Consiglio dei ministri.****Art. 92.**

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Segue a pagina 14

"If you want peace, work for justice"
"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia"

... in 70° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE

Art. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Sezione II**La Pubblica Amministrazione.**

Art. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III**Gli organi ausiliari.**

Art. 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV**LA MAGISTRATURA****Sezione I****Ordinamento giurisdizionale.**

Art. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Segue a pagina 15

Art. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II**Norme sulla giurisdizione.****Art. 111.**

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.1

Segue a pagina 16

"If you want peace, work for justice"
"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia"

... in 70° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 114.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3

Art. 116.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

Segue a pagina 17

- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.

Art. 118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

Segue a pagina 18

*"If you want peace, work for justice"
"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia"*

... in 70° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122.

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Segue a pagina 19

Art. 124.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 125.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 129.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 130.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 131.

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

Segue a pagina 18

"If you want peace, work for justice"
"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia"

... in 70° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE

Art. 132.

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I
La Corte Costituzionale.

Art. 134.

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Segue a pagina 21

Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegano loro l'esercizio.

Segue a pagina 22

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6.

XI

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.



10 milioni di poveri in Italia dimenticati dalla politica



"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia"

"If you want peace, work for justice"
"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia"

... in 70° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE



Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico

La nostra speranza futura di Pace nel mondo è riposta nella costruzione della
Casa Mondiale della Cultura



Le Lacrime dei Poeti

Le lacrime dei poeti, come inchiostro scrivono tante pagine di amore, come colori dipingono quadri e come note compongono tante sinfonie. Le lacrime dei poeti, prima di morire salgono in cielo per incontrare Dio, che benevolmente poi, come pioggia le rimanda per bagnare un mondo senza più speranza. Le lacrime dei poeti sono state sempre pioggia di stelle, che portano nel cuore i misteri della vita e il dolore dell'amore. Le lacrime dei poeti un giorno, salveranno il mondo.

Genaro Angela Sguro

“Se vuoi la pace, lavora per la giustizia”